

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1493

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FORMICA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1988

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988,
n. 548, recante disposizioni urgenti in materia di evasione
contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi
contributivi nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. - La mancata approvazione dei disegni di legge a suo tempo proposti al Parlamento congiuntamente ai documenti di bilancio per l'anno 1989 comprometterebbe il pieno conseguimento dei risultati della manovra di finanza pubblica originariamente previsti dal Governo ove le normative non entrassero in vigore entro il 1° gennaio 1989.

In questa situazione, al fine di assicurare la concreta acquisizione degli effetti finanziari di tali disegni di legge, si è reso necessario e urgente trasformarne i contenuti in appositi decreti-legge.

A tale esigenza risponde il presente disegno di legge unitamente agli altri contestualmente adottati dal Governo. I testi che si propongono recepiscono sostanzialmente le indicazioni venute dal Parlamento, con talune limitate modificazioni. In particolare, per quanto concerne norme non riproponibili per oggettiva carenza dei requisiti di necessità e urgenza, la loro approvazione - da ritenersi non meno essenziale ai fini del conseguimento di un miglior governo della finanza pubblica - deve, comunque, avvenire attraverso gli ordinari strumenti legislativi.

Nello specifico, e cioè avendosi riferimento al disegno di legge recante disposizioni in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali, si è avuto cura, proprio in relazione all'avanzata fase in cui, come è noto, si sono venuti a trovare i lavori parlamentari, di non modificare le intese già conseguite sui contenuti del provvedimento altro che per quel che riguarda la platea dei destinatari della fiscalizzazione degli oneri sociali. Ciò in funzione dell'esigenza di recuperare disponibilità finanziarie da destinare ad interventi di natura agevolativa in materia occupazionale e ripristinando, peraltro, i limiti della manovra di intervento inizialmente assunti da parte governativa.

Una manovra cioè di contenimento e razionalizzazione di spesa pubblica in cui, come si è avuto occasione di far rilevare nella relazione

illustrativa del disegno di legge sopra ricordato, la fiscalizzazione del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale dai datori di lavoro va riconosciuta in correlazione alla necessità di un sostegno economico con riferimento alla competitività internazionale.

Si è trattato, quindi, di recuperare l'ambito di operatività del beneficio nei limiti previsti dall'iniziale formulazione del disegno di legge, di cui si dà in appresso illustrazione.

L'occasione è altresì valsa per disciplinare le proroghe degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, la cui operatività è venuta meno con il novembre del 1988, nonché del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della legge n. 113 del 1986, la cui efficacia spira con il 1988.

Tutto ciò premesso si passa a relazionare specificatamente sui singoli articoli.

Articolo 1. - È stata rilevata l'esistenza di un vasto fenomeno di evasione contributiva legata all'inosservanza dei minimi retributivi previsti nei contratti collettivi di lavoro da parte di datori di lavoro non iscritti alle associazioni stipulanti.

La giurisprudenza della Corte di cassazione, con indirizzo costante, ha evidenziato da un lato l'autonomia del rapporto assicurativo-previdenziale rispetto a quello retributivo, in quanto il primo deriva da obblighi di legge mentre il secondo si fonda sull'autonomia negoziale delle parti; dall'altro lato ha ritenuto parametro di riferimento ai fini della determinazione dell'equa retribuzione l'importo previsto dai contratti collettivi di lavoro.

In aderenza al predetto indirizzo ed al fine di garantire un riferimento normativo equo e certo per l'assolvimento degli obblighi contributivi, è stata predisposta la norma con la quale si stabilisce che la base imponibile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore all'importo della retribuzione minima prevista dai contratti collettivi di lavoro.

D'altra parte, l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983 condiziona l'accredito di un contributo settimanale, ai fini pensionistici, ad una retribuzione erogata dovuta o accreditata figurativamente, d'importo non inferiore al 30 per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Nel caso di retribuzione inferiore al livello prima richiamato il periodo contributivo accreditato è proporzionalmente ridotto.

A legislazione invariata, nel 1989 si avrebbe l'accredito di una settimana nel caso di una retribuzione non inferiore a lire 135.500.

Appare pertanto opportuno, anche al fine di ridurre gli effetti dell'elusione contributiva realizzata dichiarando retribuzioni appena sufficienti alla copertura settimanale, elevare la percentuale di commisurazione dal 30 per cento al 45 per cento.

La elevazione determina effetti correlativi sui livelli della contribuzione dovuta per la prosecuzione volontaria.

Articoli 2 e 3. - Si prevede il conferimento della natura di titolo esecutivo alle denunce dei datori di lavoro relative alla contribuzione dovuta agli Istituti previdenziali, non seguite da pagamento, limitatamente alle somme denunciate e non pagate ed alle quote di contribuzione non versate dagli artigiani e commercianti nei termini, dovute nella misura fissa stabilita dalla legge, nonché alle relative sanzioni.

Tale iniziativa si propone di evitare la necessità di acquisire il decreto ingiuntivo e consentire, quindi, di poter passare direttamente alla fase esecutiva.

Peraltro, per evitare ai predetti istituti l'onere della gestione delle procedure esecutive ed accelerare, quanto più possibile, le operazioni di recupero, si è prevista l'estensione ai crediti in parola della normativa fiscale.

La norma proposta dispone l'affidamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988, al «Servizio centrale di riscossione» dell'Amministrazione finanziaria della esazione dei predetti crediti.

Sempre per favorire l'acquisizione dei contributi si assoggettano le somme dovute per contributi, premi e per sanzioni civili ed

amministrative al procedimento della riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato regolato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

In materia di realizzazione dei crediti la norma prevede, inoltre, che la concessione della regolarizzazione rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge sia riservata alle competenze dei consigli di amministrazione degli enti previdenziali che possono delegarla esclusivamente ai comitati esecutivi.

La durata massima del periodo dilazionabile è ridotta da quarantotto a ventiquattro rate mensili.

È inoltre elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

Articolo 4. - Conformemente agli indirizzi seguiti dal Governo in materia di crediti per imposte e tasse si dichiarano estinti i crediti per premi, contributi ed accessori di importo non superiore a lire 35.000, considerato che gli oneri per la riscossione sono tali da non giustificare il ricorso a procedure di esazione coattiva.

Articolo 5. - La norma si propone di trasformare l'attuale regime di incumulabilità tra trattamenti di disoccupazione e trattamenti pensionistici in regime di incompatibilità, eliminando per conseguenza l'accredito di contribuzione figurativa in favore di soggetti già pensionati.

Articolo 6. - È volto ad evitare che dalla trasformazione della natura giuridica dell'ente datore di lavoro derivi nocimento ai dipendenti per effetto del conseguente trasferimento delle competenze in materia previdenziale. È questo il caso dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza per le quali sia venuto a cessare il carattere di istituzione pubblica. Ad essi è dato optare per la conservazione dell'iscrizione alla CPDEL ed all'INADEL rispettivamente ai fini pensionistici e per il trattamento di fine rapporto.

Articolo 7. - L'articolo 20 del decreto-legge n. 30 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 1974, e successive modificazioni, dispone il pagamento di una

aliquota ridotta del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari a carico dei datori di lavoro commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia.

Articolo 8. - Al fine di consentire una maggiore garanzia alla realizzazione dei crediti dell'INAIL in sede di esecuzione forzata, si è ritenuto, analogamente a quanto già previsto per i crediti dell'INPS, di collocarli dall'ottavo al primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 del codice civile.

Il comma secondo dell'articolo 45 del testo unico degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dispone che, quando il datore di lavoro promuove ricorso alla Commissione delle tariffe e dei premi, egli debba versare i premi nella misura in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.

Solo quando interviene la decisione, si effettuano le operazioni di conguaglio tra quanto versato e quanto risulti dovuto.

Al fine di evitare che il ricorso alla Commissione di che trattasi si trasformi in un sistema di autofinanziamento a condizioni particolarmente agevolate, si prevede, in analogia alla disciplina legislativa in materia di dilazione dei pagamenti, l'effettuazione del versamento dei premi di assicurazione nel caso di prima applicazione in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento contestato, salvo conguaglio.

Allo scopo infine di consentire all'INAIL un contributo più fattivo sulle lavorazioni esposte a rischio, si è previsto che il datore di lavoro oltre alle comunicazioni in ordine ai lavori da espletare già regolate dalla normativa vigente (articoli 12 e 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965) fornisca le generalità, le qualifiche e le retribuzioni dei lavoratori assicurati.

Articolo 9. - Per consentire poi un miglior controllo circa le evasioni «totali» e per rendere più immediato il collegamento tra verifica dell'omissione tramite «incrocio» dei dati degli archivi magnetici e gestione assicurativa, la disposizione prevede che all'atto dell'iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato gli interessati debbano

specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per le assicurazioni gestite dall'INPS, indicando, ove posseduto, il numero di posizione assicurativa e la data di avvio all'attività.

Le informazioni sono trasmesse all'INPS e all'INAIL a cura delle predette camere di commercio tramite collegamenti di archivi elettronici.

È questa una disposizione che, comportando l'acquisizione da parte dell'INPS e dell'INAIL dei dati relativi alle nuove iscrizioni presso le camere di commercio ed artigianato, accentua l'esercizio di controlli incrociati; si delinea, pertanto, come norma diretta al contenimento dell'evasione contributiva.

Articolo 10. - L'articolo dispone la proroga del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Fino al 30 novembre 1988 la fiscalizzazione si rivolge a una vasta area di beneficiari in virtù di una serie di provvedimenti che, intervenendo in modo disorganico sulla specifica materia, hanno esteso la facilitazione, originariamente prevista per le sole imprese industriali, anche a settori meno bisognosi di interventi protettivi.

L'allargamento progressivo della platea dei beneficiari, unitamente alla costante lievitazione delle retribuzioni, ha di fatto provocato una erosione del beneficio sino a far perdere allo stesso la concreta incisività che doveva caratterizzarlo secondo le intenzioni del legislatore.

Si è provveduto, pertanto, con un ritorno al criterio originario, a limitarlo, nel contesto della manovra tesa a contenere gli oneri finanziari a carico dello Stato, alle sole imprese più esposte alla concorrenza internazionale anche in considerazione della particolare incidenza del costo del lavoro e dell'esigenza del suo contenimento. Il beneficio resta confermato nell'attuale misura a favore delle imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturiero ed estrattivo, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, delle imprese armatoriali che gestiscono linee internazionali, alle quali viene riconosciuta una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, del contributo di malattia a carico del datore di lavoro di lire 108.500

per ogni dipendente, nonchè delle imprese commerciali operanti nel settore turistico e dell'esportazione per le quali la riduzione è pari a lire 42.000 mensili.

In considerazione della particolare situazione economica del Mezzogiorno è previsto l'ulteriore beneficio di lire 30.000 mensili per le imprese operanti nei territori meridionali.

Considerata la permanente gravità degli squilibri occupazionali a danno di taluni gruppi sociali come le donne e i giovani, si concede l'ulteriore beneficio di lire 56.000 mensili per le donne e lo si estende ai giovani di età non superiore ai ventinove anni qualora si tratti di persone assunte in aggiunta al numero dei lavoratori già occupati.

Il provvedimento contiene, altresì, la conservazione del beneficio, nella vigente misura, per le imprese agricole del Centro-Nord, per le quali non opera lo specifico beneficio contenuto nella legge n. 64 del 1986 nel testo modificato dalla legge n. 48 del 1988, diretto alle aziende agricole del Mezzogiorno.

La disposizione trae motivo dalla perdurante critica situazione economico-finanziaria del settore aggravata, tra l'altro, in questi anni, dagli effetti di ricorrenti avversità atmosferiche.

Permangono inalterate le condizioni a cui, secondo la vigente normativa, debbono attecchire le imprese per ottenere il riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione.

Articolo 11. - La norma è rivolta a regolare termini e modalità di pagamento dei contributi inerenti alle assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.

Articolo 12. - La norma è rivolta a prorogare di un anno la misura del contributo di solidarietà dovuta dalle gestioni di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative al regime generale obbligatorio gestito dall'INPS, fissato nella fase di prima applicazione nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici. Ne consegue che alla variazione dell'aliquota dovrà provvedersi a decorrere dal 1990.

Articoli 13 e 14. - Sono queste le disposizioni aggiunte al testo del disegno di legge sulla evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali che, come si è detto, differiscono gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno a tutto il mese di maggio 1989 nonchè il piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui alla legge n. 113 del 1986 per tutto l'anno 1989.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

Nei prospetti seguenti viene esposta la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 10 e 13, cui si provvede, rispettivamente, mediante utilizzo dell'apposito accantonamento preordinato per lo scopo nel fondo globale del bilancio dello Stato per l'anno 1989 e a carico dell'apposito *plafond* di lire 30.000 miliardi all'uopo autorizzato nell'ambito della legge n. 64 del 1986.

Relativamente al differimento del termine concernente il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile (articolo 14), si fa presente che trattasi di assicurare la prosecuzione di interventi in termini di progetti di formazione-lavoro, avvalendosi delle residue disponibilità dei fondi a suo tempo autorizzati per lo scopo con legge n. 113 del 1986.

Invero, dell'originaria autorizzazione di spesa di lire 570 miliardi, è stato utilizzato, secondo quanto rilevato a settembre 1988, il complessivo ammontare di lire 290 miliardi circa, a fronte di 21.000 contratti attivati entro quella data. Pur tenendo conto dei progetti presentati nell'ultimo trimestre dell'anno, risultano pertanto ancora larghe disponibilità per consentire detta prosecuzione degli interventi.

ARTICOLO 10

DESTINATARI	IMPORTO FISCALIZZATO		ADDETTI	ONERE (in miliardi di lire)
	Annuo	Mensile		
Imprese industriali e artigiane	1.302.000	108.500	3.800.000	4.947
di cui nel Mezzogiorno	360.000	30.000	695.000	250
Alberghi e pubblici esercizi	504.000	42.000	300.000	150
Donne nuove assunte	672.000	56.000	130.000	88
Giovani nuovi assunti	672.000	-	100.000	67
Imprese agricole Centro-Nord	1.596.000	-	143.704	230
TOTALE				5.732

ARTICOLO 13

A) *Tipo sgravio*

TIPO SGRAVIO	Monte retributivo preconsuntivo 1988	Proiezione 1989 (+4%)	Periodo riferimento dicembre '88-maggio '89	Aliquota media (%)	Onere (in miliardi di lire)
Sgravio generale	18.960	19.720	10.619	17,50	1.858
Sgravio totale	6.500	6.760	3.640	30,40	1.107
TOTALE					2.965

B) *Retribuzione media annua*

RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA (in milioni di lire)	Nuovi assunti, ristrutturazioni, ecc. (numero unità)		Retribuzione annua totale (in miliardi di lire)	Retribuzione totale 9 anni (in miliardi di lire)	Aliquota (%)	Onere sgravio totale (in miliardi di lire in c.t.)
	annue	semestrali				
25	26.000	13.000	325	2.925	30,4	900

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988 ().*

Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonchè di differire il termine relativo al completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile)

1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

2. La contribuzione relativa alla differenza tra la retribuzione di cui al comma 1 e la retribuzione corrisposta, salvi i diritti spettanti al lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro, è a carico del datore di lavoro.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

(*) V. inoltre il successivo Errata-corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1989.

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 45. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è elevata a 11,25.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:

«1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse.

1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2.000.000. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato».

Art. 2.

(Riscossione dei crediti contributivi)

1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed alle relative sanzioni.

2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa dovute, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del servizio centrale della riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 del decreto stesso.

6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, con applicazione della disciplina dell'obbligo del non riscosso come riscosso relativa ai tributi di spettanza dello Stato.

8. L'obbligo di avvalersi del Servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali può essere sospeso temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

9. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dello SCAU per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

Art. 3.

(Rateazione dei pagamenti)

1. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal consiglio di amministrazione, ovvero, per delega di quest'ultimo, dal comitato esecutivo, ovvero, per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dello SCAU per tutte le contribuzioni da questo riscosse.

3. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

Art. 4.

(Estinzione di crediti)

1. I crediti di importo non superiore a lire 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

Art. 5.

(Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Art. 6.

(Assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL)

1. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuano a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali.

Art. 7.

(Interpretazione autentica)

1. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

2. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

Art. 8.

(Disposizioni relative all'INAIL)

1. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo.

2. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

«Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza fra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso d'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni».

3. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, unitamente alla denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, di cui agli articoli 12 e 13 del predetto testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e retribuzioni dei lavoratori assicurati.

Art. 9.

(Rapporti INPS, INAIL e camere di commercio e artigianato)

1. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

2. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerale di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazio-

ne, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

3. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio dei supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di:

a) lire 108.500 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, nonché delle imprese armatoriali che operano su linee internazionali;

b) ulteriori lire 30.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

c) lire 42.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere, anche con prestazioni termali; dei pubblici esercizi; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1979, n. 92.

2. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 2 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 non si cumulano fra loro nè con il beneficio di cui al comma 1, lettera *b*), e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

5. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a 78 ore mensili.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

- a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
- b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
- c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali o provinciali.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

10. Per le imprese operanti in aree territoriali economicamente svantaggiate, oltre che per quelle operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, da verificarsi semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la

condizione prevista dalla lettera c) del comma 8. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

11. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che comportino danno ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

12. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 5.732 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Assicurazione per gli apprendisti artigiani)

1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di giugno 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in tre annualità dei contributi per gli anni 1988 e precedenti; i contributi e la rateizzazione non sono gravati di interessi ed oneri accessori.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministro del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un importo corrispondente a quello dovuto, per gli anni 1988 e precedenti, da ogni singola regione agli Istituti assicuratori per i contributi relativi agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministro del tesoro, entro il 31 luglio 1989, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli Istituti assicuratori, salvo conguagli da effettuarsi successivamente all'intervenuta stipula delle convenzioni, con i criteri in esse stabiliti. Tali disposizioni si applicano, fino alla intervenuta stipula delle convenzioni,

ai contributi annualmente dovuti da ogni singola regione per gli anni 1989 e successivi.

Art. 12.

(Contributo di solidarietà)

1. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

Art. 13.

(Differimento degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno)

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1989.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 2.965 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 900 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Art. 14.

(Differimento del termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile)

1. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1988.

COSSIGA

DE MITA - FORMICA - VASSALLI - FANFANI -
AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI